

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 21-A**COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE****RELAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE**

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Fabbi, *presidente*; Corbi, *segretario*; Bettiol, Bozzi, Calamaudroi, Capi, Lami Starnuti, Marinaro, Targetti, Zuccarini e Cevolotto, *relatore*

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

*nella seduta del 10 maggio 1947***Revoca dall'impiego per mancata fedè al giuramento***Seduta del 25 ottobre 1947*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei colleghi Commissari ha rilevato e sostenuto che il disegno di legge sottoposto al vostro esame non ha ragione di essere, perché le norme disciplinari generali e quelle particolari di ogni Amministrazione provvedono già in modo sufficiente anche a punire disciplinarmente le infedeltà al giuramento. La Commissione ha ritenuto che questa questione potrà se mai essere sollevata davanti alla Costituente, ma che non spettava ad essa di risolverla. Non ha creduto, d'altra parte, di aderirvi, nel senso di formulare una proposta alla Camera. Le modificazioni — di lieve portata — che la Commissione propone al disegno di legge non hanno bisogno di particolare illustrazione.

Il primo emendamento è diretto a migliorare la forma dell'articolo unico, in quanto la revoca dall'impiego è comminata per i di-

pendenti dello Stato e degli Enti locali che commettano determinati fatti in contrasto col giuramento, non perché tenuti a prestare giuramento, ma in quanto lo abbiano effettivamente prestato.

Col secondo emendamento si propone di sostituire alla frase: « se commettono una o più infrazioni disciplinari » l'altra: « se commettono uno o più atti ». È parso alla Commissione che, oltre alle infrazioni disciplinari, più gravi certamente se contrastano col giuramento — le quali hanno già la loro sanzione, diversa a seconda dei casi, nelle norme particolari di ciascuna Amministrazione — si possano configurare fatti compiuti nell'esercizio delle funzioni che non sono semplici atteggiamenti, e non costituiscono d'altra parte infrazioni disciplinari, ma che tuttavia contrastano col giuramento. Inoltre

una sola infrazione disciplinare di lievissima entità, normalmente punita col rimprovero, può non meritare, anche se aggravata dalla circostanza di contrastare col giuramento, la sanzione della revoca dall'impiego, specialmente in rapporto al grado del colpevole. È vero che il progetto dice che l'infrazione deve contrastare « direttamente » col giuramento; ma non pare che questa specificazione sia così chiara da eliminare ogni dubbio. Si è preferita una formula che meglio permetta al giudicante di tener conto di tutte le circostanze.

Non era da pensare che la parola « atti » potesse indurre nell'equivoco di estendere la sanzione anche ai fatti commessi dal dipendente dello Stato o degli Enti locali fuori dall'esercizio delle sue funzioni, perché il concetto della legge è chiaro. Tuttavia, per evitare il pericolo di interpretazioni inesatte, si sono aggiunte le parole « nell'esercizio delle loro funzioni », secondo lo spirito del progetto.

La Commissione non ha mancato di rilevare che in alcuni casi — per esempio

per i militari — un atto in grave e aperto contrasto col giuramento, anche se compiuto fuori servizio, dovrebbe portare esso pure alla revoca dall'impiego.

Si è — a questo proposito — proposto di aggiungere un capoverso all'articolo unico, per dire appunto che nel caso degli ufficiali delle forze armate la mancata fede al giuramento, anche se manifestata da atti compiuti fuori del servizio, porta lo stesso alla revoca dall'impiego. Ma, anche per la considerazione che l'inclusione di questa norma per i soli militari potrebbe indurre a ritenere che in tutti i casi per i civili sia da escludere ogni sanzione per gli atti compiuti fuori dall'esercizio delle loro funzioni, la Commissione ha ritenuto più opportuno rimettere alla Costituente la decisione sulla questione, sull'eventuale presentazione di un emendamento.

Con le accennate modificazioni, la Sottocommissione propone di approvare il disegno di legge.

CEVOLOTTO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

Il dipendente civile o militare dello Stato o il dipendente degli Enti locali, tenuti a prestare giuramento a norma degli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 dicembre 1946, n. 478, incorrono nella revoca dall'impiego per mancata fede al giuramento, indipendentemente dall'eventuale azione penale, se commettono una o più infrazioni disciplinari che contrastino direttamente col giuramento prestato, ovvero se assumono, nell'esercizio delle loro funzioni, atteggiamenti in fondamentale contraddizione con l'obbligo di fedeltà alla Repubblica e al suo Capo, o di leale osservanza delle leggi dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

I dipendenti civili o militari dello Stato o i dipendenti degli Enti locali, che hanno prestato giuramento a norma degli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 dicembre 1946, n. 478, incorrono nella revoca dall'impiego per mancata fede al giuramento, indipendentemente dall'eventuale azione penale, se commettono, nell'esercizio delle loro funzioni, uno o più atti che contrastino direttamente col giuramento stesso, ovvero se assumono, nell'esercizio delle loro funzioni, atteggiamenti in fondamentale contraddizione coll'obbligo di fedeltà alla Repubblica e al suo Capo, o di leale osservanza delle leggi dello Stato.